

## STATUTO

## TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

## ARTICOLO 1

E' costituita l'**Associazione di Promozione Sociale "Cittadino Indifeso" -APS- Terzo Settore-** a vantaggio degli utenti e consumatori, liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, e persegue anche attività di segretariato sociale ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. **Associazione di Promozione Sociale "Cittadino Indifeso" -APS- Terzo Settore-** intende operare sul territorio nazionale e locale; ha sede legale in **Trani - 76125- al Corso Vittorio Emanuele n. 87** e potrà aprire propri uffici, delegazioni, filiali e/o rappresentanze in Italia ed all'estero.

L'Associazione si propone di iscriversi nel registro unico del **"Terzo Settore"** secondo il contenuto normativo previsto dal decreto legislativo del 3/7/2017 n. 117, stante la specifica assenza di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ne consegue che l'iscrizione nel registro unico del **"Terzo Settore"** implica l'indicazione degli estremi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, con l'acronimo "ETS".

L'Associazione si propone di acquisire la personalità giuridica prevista dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 mediante domanda che presenterà il suo legale rappresentante, depositando l'atto costitutivo, lo statuto con richiesta di iscrizione nella sezione **"Associazioni di promozione sociale"** previsto dall'art. 46 co. 1 lett. b).

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto.

L'Associazione, conformemente al dettato previsto dall'art. 41 del D. Lgs 117/2017, potrà associarsi alle reti associative per l'iscrizione nel registro nazionale del terzo settore tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gestito su base territoriale dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività.

a) Monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) Promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli associati;

Il presente statuto statuisce sin d'ora che la struttura di

governo e la composizione, oltre che al funzionamento degli stessi organi sociali e delle reti associative, si conformeranno al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, adottando tutti i principi inseriti nel presente statuto, secondo il dettato sancito dall'art. 41 commi 3, 7°, 8°, 9° et 10°.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

## **ARTICOLO 2**

L'Associazione che ha struttura democratica, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta autonomia politica, ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, delle imprese, delle donne e degli utenti in genere, precisamente in tutte le materia indicate nei cinque settori innanzi specificati, anche attraverso l'attività di segretariato sociale ai sensi della L. 328/2000, art. 22, comma 4 e intende raggiungere i propri obiettivi istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

L'associazione intende raggiungere i propri obiettivi istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività dettagliatamente individuate in **cinque ambiti programmatici:**

### **-Primo ambito-**

**-Preposti: Avv. Baldino per OCC - Avv. Moscatelli Roberta per CON-**

1. Il primo ambito abbraccia il servizio di coordinamento, organizzazione e supporto agli Organismi di **Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC)** ex legge 3/2012, denominato ufficialmente "**Oltre i debiti**"; nonché il servizio connesso alla **Composizione negoziata nella crisi d'impresa (CON)** che vede come protagonista, al fianco dell'imprenditore, la nuova figura professionale di **Esperto negoziatore della crisi d'impresa**, giusto strumento stragiudiziale introdotto con il decreto 118/2021, ora convertito nella legge 147/2021, che ha introdotto misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale in quanto consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell'emergenza economica e finanziaria, sia esso imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza;

2. rimuovere la costituzione e l'organizzazione di ciascuno degli Organismi innanzi individuati per la composizione e la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla ex legge 3/2012 nonché della crisi d'impresa di cui alla legge 147/2021;

3. organizzazione corsi di educazione finanziaria alle famiglie e alle imprese;
4. organizzazione corsi di formazione professionale anche attraverso collaborazioni con Università italiane ed estere; servizi a tutela delle famiglie ed alle imprese, in risposta alle loro esigenze di carattere socio - economico - sanitario - assistenziale; promozione della solidarietà tra le famiglie in crisi finanziaria;
5. attività di rappresentanza e collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e sovranazionali, in materia di politica economica familiare, in special modo per le famiglie e le imprese sovraindebitate;
6. attività di cooperazione con organismi locali, nazionali e sovranazionali aventi finalità analoghe;
7. promozione di iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica a tutela della soggettività familiare;
8. pubblicazione di periodici, svolgimento di ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione;
9. pubblicazione studi / statistiche / articoli / video / audio / siti web ecc. che informino i cittadini della legge del sovra indebitamento cosiddetta "salva suicidi" e varie anomalie creditizie; a tal fine l'Associazione potrà avvalersi di tutti i mezzi che riterrà necessari, come ad esempio inserzioni online, articoli redazionali, giornali locali e nazionali, radio, tv, internet e ogni altro mezzo, sia a pagamento sia gratuito;
10. svolgere studi e ricerche, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati statistici relativi al settore ed alle attività degli Associati anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione, stampa cartacea e/o telematica e/o audiovisiva ovvero a mezzo della radiodiffusione sonora ai sensi dell'art. 16 co. 5 della legge 6/8/1990 n. 223 e succ. mod.;
11. proporre lo studio e l'approfondimento delle tematiche e dinamiche tecnico/giuridiche nell'ambito delle procedure concorsuali, al fine di individuare le problematiche connesse a tali procedure, trovarvi soluzione e darvi tutela; approfondire, sviluppare e diffondere lo studio e la conoscenza della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
12. rappresentare gli interessi dei referenti di OCC et CON iscritti nell'Albo del Ministero della Giustizia istituito con D.M. 202/2014.

**-Secondo Ambito-**

**-Preposti: Avv. Di Bisceglie Daniele et Avv. Di Bisceglie Sara-**

1. proporre lo studio e l'approfondimento delle tematiche e

dinamiche tecnico/giuridiche nell'ambito delle controversie civili ed in particolare nelle materie **Arbitrato- Mediazione- Negoziazione assistita et Conciliazione**, originariamente elencate nell'art. 5 co. 1 del D. Lgs n. 28/2010 ed oggi elencate nel comma 1-bis dello stesso articolo 5 in seguito alla riforma del 2013 (D.l. n. 69 del 2010, conv. Con mod. in legge n. 98/2013). Proporre dunque metodi alternativi per la risoluzione di conflitti in tutte le loro forme, al fine di individuare le problematiche connesse a tali procedure, trovarvi soluzione e darvi tutela; approfondire, sviluppare e diffondere lo studio e la conoscenza sulle procedure di **arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e conciliazione**; rappresentare gli interessi degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori di cui al D.lgs.28/2010.

2. L'Associazione potrà effettuare ogni altra attività che riterrà utile al raggiungimento dello scopo, compresa la consulenza, assistenza, formazione e fornitura di servizi, se pur in via non prevalente, sia direttamente o indirettamente, qualora tali attività vengano richieste dagli Associati, dai Referenti e Gestori degli OCC et CON, dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriali, dal Consiglio Nazionale, da altre categorie professionali, da Tribunali, Istituzioni e Enti pubblici in genere, privati e Imprese o Associazioni sindacali rappresentanti quest'ultime.

#### **-Terzo Ambito-**

**-Preposti: Dott. Sassi Vincenzo et Dott. Sassi Giovanni-**

1. assistenza e sostentamento di chiunque versi in stato di bisogno a causa dell'**usura**, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana; ispirazione primaria è la legge 7 marzo 96, n. 108 e sue modificazioni ed integrazioni, "disposizioni in materia di usura" che apre due spazi innovativi. Si tratta della prevenzione diretta a evitare che il fenomeno dell'usura si riproduca ulteriormente e della solidarietà per coloro che ne sono vittime. Gli strumenti previsti dalla legge consistono nella creazione di Fondi. Ambedue gli spazi rendono concreta la partecipazione delle società civile al problema e responsabilizzano le istituzioni;

2. aiutare a prevenire i danni sociali dell'usura;

3. attuare iniziative in favore della legalità, contro forme di prevaricazione e contro il fenomeno della criminalità organizzata, mafiosa o similari;

4. operare nel campo della ricerca sociale, economica e della legalità;

5. prestare assistenza e sostegno di tipo legale, economico, fiscale, psicologico a chiunque sia vittima dei citati fenomeni;

6. sostenere e aiutare i soggetti-vittime di richieste estorsive, anche attraverso la costituzione di parte civile nei

procedimenti giudiziari;

7. promuovere indagini e studi connessi alla legalità e agli intrecci tra criminalità e sistema economico; tali indagini e studi possono essere realizzati in proprio o per conto di Enti pubblici, Enti privati sia a livello nazionale che locale, anche attraverso forme di consulenza e/o tramite accordi e convenzioni; fornire elaborazioni e proposte atte a trovare soluzioni a tali problemi;

8. promuovere iniziative per la diffusione della cultura della legalità e per far conoscere e combattere il fenomeno dell'usura e ogni altra attività criminale e illegale, in particolare nelle scuole tra gli operatori economici e le famiglie ed educare all'uso responsabile del denaro;

9. promuovere corsi di formazione professionale nell'interesse degli operatori;

10. realizzare progetti, fornire consulenze, tutoraggio e altre iniziative in favore degli Enti pubblici e privati, delle famiglie e degli operatori economici per il raggiungimento degli scopi.

11. Prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza, informazione; sostenere i soggetti vittime dell'usura avvalendosi delle possibilità previste dalla legge 108/1996 ed eventuali modifiche e integrazioni. Prestare garanzie alle banche e agli intermediari finanziari, attraverso la costituzione di un apposito Fondo di garanzia al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito sulla base dei seguenti criteri di meritevolezza:

- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre dall'usura il soggetto indebitato e previa valutazione e deliberazione a maggioranza della Commissione per la concessione dei prestiti (composta da 3 fino a 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione). La Commissione per la concessione dei prestiti delibera secondo le seguenti modalità:
- colloquio preliminare con le persone richiedenti;
- esame della scheda di rilevazione-dati e dei relativi documenti;
- sussistenza dei requisiti di meritevolezza.

#### **-Quarto Ambito-**

**-Preposti: Avv. Santangelo Rosa Loreta et Avv. Santangelo Saverio-**

1. contrastare ogni forma di **discriminazione**, di **violenza**, **molestia**, **mobbing** (psicologica, fisica, sessuale ed economica) contro le donne in qualsiasi ambito vengano perpetrate, sottolineandone l'impatto nella sfera sociale lavorativa, re-

lazionale e della salute psicofisica. L'associazione si ispira al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme (c.d. **violenza di genere**), espressamente riconosciuta dalla dichiarazione di Vienna del 1993 come una violazione dei diritti fondamentali della donna e annoverata tra le violazioni dei diritti umani;

2. promuovere e difendere la salute e il benessere psicofisico delle donne vittime di violenza e maltrattamenti;

3. promuovere le libertà e le pari opportunità per le donne, combattendo le discriminazioni di ogni genere, valorizzando la creatività, lo spirito di iniziativa e l'identità femminile, nel rispetto delle differenze e dei valori individuali;

4. promuovere una cultura del rispetto delle donne e tra i generi sostenendo in ogni ambito l'uguaglianza di opportunità e una equa ripartizione delle risorse tra donne e uomini;

5. tutte le attività sociali perseguite e svolte dagli organismi di segretariato sociale.

#### **-Quinto Ambito-**

**-Preposti: Dott. Barbarossa Sabino et Avv. Santangelo Luigi-**  
Tutela dei diritti in ogni sua forma ed in ogni sede giudiziale dei consumatori, oltraggiati da comportamenti penalizzanti sotto il profilo economico, diritti civili ed umano, conformemente al dettato previsto dal D. Lgs 206/2005 e succ. mod. con il D.L. 76/20, ed ancora, dal D. Lgs 21/2/2014 n. 21, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore.

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore;

2. Più specificatamente **L'Associazione di Promozione Sociale "Cittadino Indifeso" -APS- Terzo Settore-** si propone di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti in genere, intendendosi per consumatori e utenti i soggetti indicati dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1998 n. 281, nonché i risparmiatori contribuenti;

3. migliorare la qualità della vita degli stessi;

4. proteggere, informare e salvaguardare i diritti dei consumatori e degli utenti in genere nell'ambito del diritto alla salute, alla sicurezza, agli interessi economici ed al risarcimento dei danni subiti dai medesimi;

5. promuovere direttamente iniziative legislative e normati-

ve, in materia di tutela del consumatore ed in genere nelle materie indicate nel presente Statuto, in ambito locale e nazionale;

6. rappresentare gli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici a livello locale, regionale e nazionale;

7. riconoscere la legittimazione processuale delle organizzazioni dei consumatori a costituirsi parte civile per la tutela degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e dei "soggetti deboli" socialmente ed economicamente indicati nello Statuto;

8. agire in sede sia giudiziale che di conciliazione presso le competenti autorità a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia bancaria e finanziaria;

9. organizzare e coordinare incontri, convegni, congressi e seminari, summit e corsi di formazione con professionisti o gruppi di professionisti alla scopo di fornire chiarimenti e approfondimenti legislativi, fiscali e tributari, amministrativi, finanziari e pratici ai consumatori ed agli utenti in genere nelle materie oggetto del presente Statuto;

10. produrre e pubblicare, anche editoriali, materiali inerenti gli scopi sociali, pure di tipo didattico ed informativo, su supporti cartacei, multimediali in audio e video, anche in ambito telematico ed informatico, conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi;

11. organizzare iniziative volte alla raccolta di fondi, anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere, necessarie per il finanziamento dell'Associazione finalizzati agli scopi statutari;

12. compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compravendite e/o permutate di beni mobili e immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui (con eventuale concessione di pegno ed ipoteca relativamente ai beni sociali) e la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti;

13. ispirarsi alle norme regolatrici dei cinque ambiti statutari tra cui la difesa dei consumatori, conformemente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

## **TITOLO II SOCI, AMMISSIONE E RECESSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI**

### **ARTICOLO 3**

I soci possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e tutte le persone giuridiche che dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, le Ammini-

strazioni Pubbliche di Città, Organizzazioni sindacali e altre Associazioni, riconosciute e non, gli istituti di formazione, gli Enti non lucrativi (ONLUS), gli archivi, le istituzioni culturali che svolgano attività che possono ritenersi connesse a quelle previste dal presente Statuto, senza distinzione di sesso, razza, cittadinanza, convinzioni politiche e religiose.

Possono, anche, far parte dell'Associazione, quali soci sostenitori, persone fisiche, giuridiche ed enti non aventi i requisiti sopra richiesti.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. Saranno considerati soci fondatori tutti gli associati che parteciperanno alla prima assemblea ordinaria.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 4**

a) Le domande di ammissione ad Associato debbono essere indirizzate alla Presidenza dell'Associazione;

b) Ogni domanda di ammissione deve essere "presentata" da almeno due Soci dell'Associazione, che la sottoscrivano quali "Presentatori";

c) sulle domande di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3), e tenuto conto delle finalità dell'Associazione, decide all'unanimità il Consiglio Direttivo dell'Associazione;

d) contro le decisioni del Consiglio, sia di rifiuto dei nuovi Associati, sia di esclusione dall'Associazione, è ammesso il ricorso all'assemblea da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata, della decisione;

e) l'Assemblea può annullare la decisione del Consiglio a maggioranza, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 degli Associati aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 5**

La domanda di ammissione ad Associato comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto nonché il pagamento all'atto dell'iscrizione della quota associativa annuale deliberata dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 6**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

#### **ARTICOLO 7**

L'Associato inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei componenti organi dell'Asso-

ciazione è passibile, secondo la gravità dei casi, delle seguenti sanzioni: 1 lettera di richiamo; 2 sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi; 3 espulsione.

Organo competente per le decisioni relative all'applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammessa istanza all'Assemblea ordinaria dell'Associazione o alla prima assemblea utile.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'Associazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Sono automaticamente sospesi dai diritti sociali gli Associati in ritardo di oltre 60 (sessanta) giorni, a datare dal 1 gennaio di ogni anno, nel pagamento dei contributi relativi alle quote sociali annuali successive alla prima.

#### **ARTICOLO 8**

La qualità di Associato si perde:

- a) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
- b) per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale;
- c) per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa;
- d) per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'Associazione, definiti nell'art. 1 e nei relativi ambiti;
- e) per recesso.

#### **TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ARTICOLO 9**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione
- d) il V. Presidente, di sesso femminile, corrispondente alla più anziana tra i responsabili degli ambiti;
- e) il Responsabile di ciascun ambito;
- f) il Collegio dei Revisori monocratico;
- g) il Tesoriere.

##### **ARTICOLO 10**

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano; hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Consiglio Direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto.

##### **ARTICOLO 11**

All'Assemblea competono i seguenti poteri:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) eleggere con mandato quadriennale i membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 17 tra gli Associati, eccezione fatta per i due esperti di cui al predetto articolo, che saranno nominati dal Consiglio Direttivo, e quelli del collegio dei Revisori di cui all'art. 23;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nomina dei responsabili per ciascuno dei 5 ambiti operativi statuari;
- e) deliberare le linee programmatiche che l'Associazione dovrà seguire per raggiungere ed adempiere gli scopi sociali;
- f) discutere ed approvare l'operato del Consiglio Direttivo;
- g) definire eventuali compensi per i membri del Consiglio Direttivo;
- h) stabilire le quote annue di Associazione e le relative modalità di pagamento, proposte dal Consiglio Direttivo, nonché il sistema di votazione;
- i) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, presentati dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare in merito ai ricorsi di cui all'art.7 comma 3);
- k) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la funzione o la scissione dell'associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- p) eleggere l'eventuale Presidente Onorario.

#### **ARTICOLO 12**

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante affissione nella sede sociale dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, e con comunicazione via posta, fax o e-mail contenente "l'ordine del giorno" e spedita agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea; questi ultimi all'atto della iscrizione hanno l'obbligo di comunicare il loro indirizzo pec oppure e-mail ove desiderano ricevere le notifiche e/o le comunicazioni, in difetto, si intenderanno ricevute presso la sede legale dell'Associazione;

#### **ARTICOLO 13**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto più 1.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4) l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Associati che rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto più 1.

Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente o in caso di sua assenza dal V. Presidente ovvero in caso di assenza dal più anziano dei Responsabili degli ambiti statutari.

Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con lettera raccomandata da inviare via fax o mail almeno 15 (quindici) giorni prima ed è necessaria la presenza diretta o per delega scritta di tanti Associati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del totale degli aventi diritto al voto ed il voto di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Gli Associati partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito di mandato scritto, purché membro dell'Associazione.

Ciascun Associato potrà essere portatore di non più di una delega scritta.

#### **ARTICOLO 14**

Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legittimità a deliberare dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe di votanti all'Assemblea, i diritti di intervento e di voto all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 15**

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quelle previste a scrutinio segreto o per iscritto ai sensi delle normative vigenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 13.

Tutti i soci hanno diritto di voto purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

#### **ARTICOLO 16**

I voti sono attribuiti in ragione di un voto per ogni Associato in regola con i contributi ordinari e straordinari.

#### **ARTICOLO 17**

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri, compreso il Presidente, con voto deliberante, eletti a partire dal secondo quadriennio di attività dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 11), punto a). Nel primo quadriennio faranno parte di diritto tutti i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare sino a tre membri scelti ed eletti dal Consiglio Direttivo stesso, fra esperti giuridici e fiscali e della comunicazione anche non

Associati, senza diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo può partecipare anche un rappresentante del Presidente della Giunta Regionale della Puglia o di un suo delegato.

Divengono membri del primo Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente che sarà individuato tra le più anziane di età dei responsabili degli ambiti statutari;
- b) approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) decidere in merito alle domande di ammissione;
- d) decidere in merito alle sanzioni di cui all'art.7;
- e) designare i propri rappresentanti nelle varie sedi e dovunque tali nomine siano opportune e/o richieste;
- f) delegare a singoli Consiglieri, Associati o a terzi non associati, determinate funzioni o incarichi da svolgere, secondo le indicazioni decise dal Consiglio stesso;
- g) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi degli Associati, secondo le linee programmatiche espresse dall'Assemblea;
- h) esaminare e trattare la soluzione di tutti i problemi riguardanti le attività individuate negli ambiti, ove richiesto dal relativo responsabile, ovvero dirimere le controversie insorte o insorgende;
- i) autorizzare i propri rappresentanti alla stipulazione degli accordi collettivi con altre categorie;
- j) nominare il Tesoriere dell'Associazione;
- k) organizzare gli Uffici di consulenze e servizi di interesse delle categorie rappresentate dall'Associazione;
- l) predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- m) stabilire la procedura per le indennità di carica e per il rimborso per le spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni;
- n) redigere regolamenti e direttive che siano esemplarmente identificate come essenziali per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Quanto al bilancio, lo stesso sarà di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, da rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione illustrativa delle poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori ad € 220.000,00 euro può essere redatto in forma del rendiconto per cassa, salvo revisione se pre-

vista dalla legge; entrambi i bilanci saranno redatti con la modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo provvederà a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività previste dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017; poiché l'Associazione non sarà iscritta nel registro delle imprese, il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Conformemente all'art. 14 del D. Lgs 117/2016, i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, comporterà la pubblicazione annuale dovendo tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Quanto alle scritture sociali, l'Associazione dovrà tenere, conformemente alle scritture previste negli artt. 13,14 et 17 co. 1 del D. Lgs. 117/2017,

Il libro degli associati aderenti;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Gli associati o gli aderenti all'Associazione, hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Le decisioni del Consiglio verranno tempestivamente comunicate agli Associati.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e ogni volta che ne faccia motivata richiesta al Presidente almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e la presenza di almeno un terzo dei componenti nella seconda convocazione che deve aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Con la delibera che ne decreta la decadenza il Consiglio Direttivo nomina, in sua sostituzione, il primo dei non eletti.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea degli Associati che dovrà ratificarne la nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni a partire

dalla data di sottoscrizione dello statuto.

#### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente su mandato del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente, secondo le previsioni contenute nell'art. 17 lett. a)

Il Presidente, ovvero, in caso di sua impossibilità, il Vice-Presidente si avvale nella redazione dei verbali, del Segretario incaricato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

#### **ARTICOLO 19**

Il Presidente, o in caso di sua impossibilità, il Vice-Presidente, sovrintende, anche a mezzo di propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio e rappresenta le Associazioni nei confronti sia dei terzi sia degli Associati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 17 lettera e).

#### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più Gruppi di Lavoro composti dai membri del Direttivo in carica nel primo quadriennio; successivamente la maggioranza di tale gruppo di lavoro sarà nominato dall'Assemblea.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi i dati anagrafici.

La rappresentanza dell'Associazione è assegnata al Presidente del Consiglio Direttivo ed è generale; egli, congiuntamente agli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi dell'art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs n. 39 del 27/1/2010

Al fine di coordinare l'attività dell'Associazione con quella di altre associazioni, potranno far parte del Gruppo di Lavoro, oltre agli esperti in materia giuridica, fiscale e di comunicazione scelti dal Consiglio Direttivo e di cui all'art. 17 lettera f), anche i rappresentanti di altre associazioni di categoria.

### **TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI ED ENTRATE**

#### **ARTICOLO 21**

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

d) le risorse economiche, conformemente al dettato previsto dall'art. 33 D. Lgs 117/2017, possono essere costituite, oltre che dalle quote associative,, dai contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività proprie.

Il patrimonio dell'Associazione, proprio perché aderisce al **"Terzo Settore"**, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, così come disciplinato dall'art. 22 co. 4, previsto nell'importo di € 15.000,00 è nella immediata disponibilità, ben consci che se dovesse diminuire dovrà essere immediatamente rimpinguato.

Ai sensi dell'art. 22 co. 7° del D. Lgs 117/2017, per le associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

L'Associazione potrà sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

L'Associazione, potrà altresì accedere al credito agevolato previsto dall'art. 67, al -fondo sociale europeo- art. 68, alle strutture pubbliche cui agli artt. 70 et 71 ai fondi di finanziamento previsti dall'art. 72 et 73, ed ancora, al sostegno delle attività previste dall'art. 74 et 75 del D. Lgs 117/2017, infine ai social bonu, agevolazioni imposte indirette, detrazioni previste dall'art. 81 e ss. Dello stesso decreto legislativo

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di im-

piegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili anche:

la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs n.81/2015.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il responsabile amministrativo dell'Associazione è il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e deve convalidare ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Cura inoltre la tenuta del libro cassa, degli eventuali fogli-ore relativi al tempo di lavoro erogato da ciascun Associato in attività promosse dell'Associazione e in generale ha cura di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli.

## **ARTICOLO 22**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il primo esercizio inizia dalla data di sottoscrizione del presente statuto

e termina il 31/12/2022.

#### **ARTICOLO 23**

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci, dai corrispettivi resi ai soci o ai terzi e da qualsiasi diverso titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge ed accettate con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI**

##### **ARTICOLO 24**

La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore monocratico nominato e sarà obbligatoria qualora ricorrano le condizioni e le modalità previste dall'art. 30 et 31 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di revisione, dovrà attestare che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, inoltre, potrà, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo anche notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

La nomina del revisore legale dei conti sarà obbligatoria nel caso si avverino le condizioni previste dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno con la collaborazione del Tesoriere una relazione di bilancio annuale; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **TITOLO VI VOLONTARIATO E SUE ATTIVITA'**

##### **ARTICOLO 25**

Conformemente al dettato previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione può avvalersi del personale di volontariato nello svolgimento delle proprie attività ed i relativi nominativi dovranno essere iscritti in un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo dal beneficiario, potranno essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Saranno vietati i rimborsi spese di tipo forfetario, saranno ammessi rimborsi in autocertificazione purché non superiori ad € 10,00 giornalieri ed €

150,00 mensili.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, ad essi sarà però assicurato il diritto ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà, altresì assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso i lavoratori assunti non potranno mai esser superiori al 50% del numero dei volontari

## **TITOLO VII SCIoglIMENTO**

### **ARTICOLO 26**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, il suo scioglimento è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti dell'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ai sensi del D. lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

La presente associazione potrà, ove l'assemblea dovesse decidere in tal senso, operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti previsti dall'art. 2498 c.c..

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione, contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'art. 2500-sexies, secondo comma. Si applicano, inoltre, gli artt. 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter comma secondo, 2500 quinquies e 2500 novies in quanto compatibili.

Alla fusione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni ed alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel re-

gistro delle imprese, sono iscritti nel Registro delle persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti Terzo Settore, nel registro Unico Nazionale del Terzo settore.

**TITOLO VIII - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE -**

**ARTICOLO 27**

Fermo restando l'oggetto sociale dell' **Associazione di Promozione Sociale "Cittadino Indifeso" -APS- Terzo Settore-**, meglio specificato nei cinque settori innanzi disquisiti, al fine di raggiungere gli scopi statutari, conformemente al disposto contenuto nell'art. 5 del D. Lgs 3/7/2017 n. 117, al fine di assicurare un costante flusso di informazione all'interno ed all'esterno , esercita l'attività editoriale mediante la pubblicazione della rivista **"Pianeta Giustizia"**, regolarmente registrata presso l'Ufficio Stampa del Tribunale di Trani, nonché a mezzo di ogni altra forma parallela ed integrativa, quale, la radiodiffusione sonora e visiva a carattere comunitario, forma prevista dall'art. 16 co. 5° della Legge 6/8/1990 n. 223, giusto contenuto inciso nell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e succ. mod., norma ispiratrice del presente statuto.

F.to: Saverio Santangelo

Paolo **Milone** - vi è il sigillo

***La presente copia, composta di*** ***facciate è conforme all'originale debitamente firmato e si rilascia per uso consentito.***  
***Canosa di Puglia,***